

CANTINE 12.190 COMUNE DI TIRTO IERONICO

Via Melagone


PROVINCIA DI TORINO

FOOTING 29

N.° divise A- /  
N.° SUETT 71a 561-201-387.

385853

TO



Reperitorio n. 5325 Raccolta n. 1996

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ex INA Casa con promessa di futura vendita)

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:

- L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Castimiro n. 27, C.F. 00061820742, rappresentato dall'Avv. DELL'ANNO Pietro, nato a Fasano il 20 luglio 1939, nella qualità di Presidente dell'Istituto presso il quale domicilio per la carica, tale nominato con Decreto del Presidente della Regione Puglia del 5 gennaio 1990 n. 3, che in copia certificata conforme trovasti già allegato all'atto a rogito del Notaio E. Narciso di Brindisi del 13 febbraio 1990, reg. to a Brindisi il 11 marzo 1990 al n. 939, trascritto a Brindisi il 28 febbraio 1990 al n. 3381/3061, assistito dal Sig.:

- LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8 giugno 1937, nella qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto, e

- ESPOSITO Pietro, nato a S. Pietro Vernotico il 11 luglio 1924, domiciliato in Genova Via S. Benedetto n. 11/1, genio-nato, C.F. SPS PTR 24101 1199 e

- PAIWA Filomena, nata a San Pietro Vernotico il 18 dicembre 1935, domiciliata in Genova Via S. Benedetto n. 11/1, casalinga, coniugi in regime di comunione legale, C.F. PLM FMN 35158 1199

P R E M E S S O:

- che il Sig. ESPOSITO Pietro era assegnatario ai sensi della legge 28 febbraio 1949 n. 43, 26 novembre 1955 n. 1148 e 24 gennaio 1958 n. 19 nonché del D.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265 e 18 ottobre 1957 n. 1333 e successive norme integrative, completementari e regolamentari, con promessa di futura vendita, di un alloggio ex INA - CASA sito nel Comune di San Pietro Vernotico, Via per Mesagne, piano rialzato, scala A, int. 3, composto di tre vani ed accessori e una cantina sita al piano scantinato e distinta col n. 3, come da contratto stipulato in data 16 gennaio 1962, reg. to a Brindisi il 19 gennaio 1962 al n. 4619;

- che in forza dell'art. 35 della legge 14 febbraio 1963 n. 60 le attività patrimoniali e le obbligazioni della gestione INA - CASA furono trasferite alla gestione Case per i lavoratori (Ges. ca. l.);

- che a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 e successive modificazioni la gestione Case per i lavoratori (Ges. ca. l.) è stata soppressa e che ai sensi dell'art. 14 del detto decreto i beni immobili di proprietà della gestione stessa sono stati devoluti agli Istituti Autonomi per le case Popolari delle Province nel cui territorio si trovano;

- che tra i suddetti beni è compreso l'alloggio oggetto del

Trascritto a Brindisi il 09/02/90 al n. 11967/13251

Reg. to a Brindisi il 09/02/90 al n. 326 Mod. II

385854

C 11830

copie  
i. d. e. p.

presente contratto;  
- che il predetto assegnatario ha chiesto, avendo ottenuto a tutti gli obblighi contenuti nel contratto di promessa di futura vendita, il trasferimento in proprietà dell'alloggio sopradescritto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:  
ART. 1 - CONSENSO ED IMMOBILE.

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende ai coniugi Sig. FOSQUITO Pietro e PALMA Filomena, in appresso più brevemente indicati "acquirenti", che accettano per sé loro eredi ed aventi causa, che in regime di comunione legale acquistano, la piena proprietà del seguente bene immobile:

- appartamento in San Pietro Vernotico alla Via per Mesagne, Scala A, piano rialzato, int. 3, composto di tre vani ed accessori;

contiguo con appartamento int. 1, con appartamento int. 2 e con beni condominiali;  
riportato nel N.C.F.U. del Comune di San Pietro Vernotico al-  
la Partita 2635, foglio 29, parte. 201, sub. 3, ctg. A/3, cl. 2,  
vanti 5,5, R.C.I. 770.

Accede all'appartamento  
- una cantinola sita al piano cantinato e distinta col n. 11  
n. 3;

contiguo con corridoio di manovra, con cantina int. 2 e cantina int. 4,

accatastata unitamente all'alloggio.  
L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di utilizzazione, miglioia e manutenzione e non potrà essere destinata ad uso diverso dall'abitazione.

La parte acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile come sopra individuato con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti.

ART. 2 P. R. F. Z. Z. O.  
La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di lire 2.526.600 (due milioni duecentoventiseimila- setcento) così come pattuito, di comune accordo, nella pro- messa di futura vendita stipulata il 16 gennaio 1962.

Detto prezzo è stato versato prima d'ora nel modo seguente:  
a) - in parte mediante versamenti mensili a favore della GR- SCAL. - ROMA;

b) - in parte mediante versamenti mensili in favore dell'I- stituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.  
Pertanto, l'Istituto subentrato, in virtù degli artt. 13 e

*Spazio Pubblico*  
*Popolo di Brindisi*  
*Antonio*  
  
*[Signature]*

14 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 in tutte le attività ed obbligazioni della gestione case per i lavoratori (Ges. Ca.L.) rilascia all'acquirente ampia, definitiva e liberatoria quietanza con rinunzia all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni si intende trasferita all'acquirente che ne ha già il possesso materiale.

ART. 3 - La parte acquirente dichiara di avere piena conoscenza dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonerata, l'Istituto Venditore dal produrre la legale documentazione.

ART. 4 - L'acquirente non potrà conseguire, né in affitto né in proprietà altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dello Stato o di altro ente pubblico.

Ogni patuzione stipulata in violazione del divieto di cui all'art. precedente comma è nulla.

ART. 5 - A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20 dicembre 1984 n. 54, l'amministrazione dello stabile passa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

Qualora già costituito l'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto Venditore, al quale la parte acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibili di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile senza esplicito consenso del condominio secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile vigente in materia.

ART. 6 - Con riferimento all'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante dell'Istituto Venditore, preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, dichiara, sotto la sua personale responsabilità che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità



*[Handwritten signature]*

La presente copia *for.* composta di due fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso *R.A.P.*



*[Handwritten signature]*

Brindisi, venticinque settembre millemnovecentonovanta

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Notaio che autenticcherà le firme dei contraenti; il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi, 25 settembre 1990

*Luigi Palmieri*  
*Luigi Palmieri*  
*Luigi Palmieri*

Repertorio n. 5325 Raccolta n. 1996

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi con studio al Corso Umberto 72, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Brindisi,

C E R T I F I C O

che, previa rinunzia all'assistenza dei testimoni delle parti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio

- DELL'ANNO AVV. Pietro, nato a Fasano il 20 luglio 1939, nella qualità di Presidente e come tale di legale rappresentante dello

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, C.F. 00061820742, ove domicilia per la carica;

- LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8 giugno 1937, nella qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto, e

- RSPPOSITO Pietro, nato a S. Pietro Vernotico l'11 luglio 1924, domiciliato in Genova Via S. Benedetto n. 11/1, pensionato, C.F. SPS PTR 24L01 1119Y e

- PALMA Filomena, nata a San Pietro Vernotico il 18 dicembre 1935, domiciliata in Genova Via S. Benedetto n. 11/1, casalinga, C.F. P.M.F.M.N. 35758 1119S

Delle cui identità personali io Notaio sono certo. Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti e sono state da me ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate au-  
teriormente al 1° settembre 1967.

La parte acquirente dichiara di non aver apportato modifi-  
che né all'apparato né alle pertinenze rilevanti ai fini  
della disciplina urbanistica.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere  
essenziale e formano un unico ed indiscutibile contesto sic-  
ché la violazione di una soltanto di esse comporta la imme-  
diata risoluzione del contratto.

Inoltre le parti, preso atto della responsabilità penale  
cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci  
ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dichiarano che il  
reddito del fabbricato oggetto del presente atto è stato e-  
sposto nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il  
termine di presentazione è scaduto alla data odierna.

ART 7 - Ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto dello I.  
A.C.P. e dell'articolo 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente  
contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dello  
I.A.C.P. e in caso di sua assenza o impedimento, dal suo fa-  
cente funzioni.

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel pre-  
sente contratto, le parti fanno riferimento alle norme della  
legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pub-  
blica e civile per quanto compatibili.

ART. 9 - Le parti autorizzano il Sig. Conservatore del R.R.  
II. di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano a  
qualsiasi iscrizione d'ufficio.

ART. 10 - Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comun-  
que conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo  
dell'acquirente.


Sono altresì a carico dell'acquirente le spese degli alle-  
gati al presente atto.

ART. 11 - Agli effetti dell'esecuzione del presente con-  
tratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domici-  
lio: l'Istituto nella propria sede; la parte acquirente  
nell'alloggio assegnato, ove l'Istituto potrà comunicare e  
far notificare ogni atto sia giudiziale, sia extragiudiziale.

ART. 12 - Per ogni controversia dipendente o inerente al  
presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di  
Brindisi.

ART. 13 - Le parti invocano l'applicazione dei benefici ed  
agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia  
di edilizia residenziale pubblica.

Il legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case  
Popolari della Provincia di Brindisi, attenante, dichiara che  
il presente atto di assegnazione definitiva di alloggio è e-  
sente da INVM perchè conseguente a contratto con patto di  
futura vendita, vincolante per entrambe le parti, stipulato  
anteriormente al primo gennaio 1973 (Ris. 250224 del 31 marzo  
1977 - Dir. Gen. Tasse).




COMUNE DI S. PIETRO VERNOTICO  
 PROVINCIA DI BRINDISI  
 CANT. 12190  
 FABBRICATO UNICO  
 LOCALITA' VIA Puz NESA GNE N. CIV. A

Sup. VIT = mq. 84,18

Scala 1:100

Esperto  
 T. T. T.



PRESIDENTE  
 (M. M. M.)